



## COMUNICATO N. 15 CIT – 18 NOVEMBRE 2022

15/40

### COPPA ITALIA SERIE C 2022-2023

#### **GARE DEL 15, 16 e 17 NOVEMBRE 2022**

Si riportano i risultati delle gare degli Ottavi di Finale disputate il 15, 16 e 17 Novembre 2022:

#### **GRUPPO A**

ALESSANDRIA	RENATE	0-2
SANGIULIANO	JUVENTUS NEXT GEN	0-1

#### **GRUPPO B**

PADOVA	GUBBIO	1-0
RIMINI	L.R. VICENZA	3- 5 d.c.r. (1-1 d.t.s.)

#### **GRUPPO C**

VITERBESE	PONTEDERA	1-0
VIRTUS ENTELLA	LUCCHESI	5- 3 d.c.r. (1-1 d.t.s.)

#### **GRUPPO D**

FOGGIA	CROTONE	2-0
CATANZARO	AVELLINO	7- 5 d.c.r. (3-3 d.t.s.)

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 18 Novembre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

## **GARE DEL 15, 16 E 17 NOVEMBRE 2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice Sportivo,

premesso che, in occasione della gara disputata nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C, i sostenitori delle Società ALESSANDRIA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre Società o di altri Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 2000

#### **L.R. VICENZA**

A) per avere tre persone non autorizzate, ma riferibili alla Società, fatto accesso nel recinto di gioco durante tutto il secondo tempo, i tempi supplementari e i calci di rigore, una delle quali portandosi anche nei pressi della bandierina e della panchina principale e di quella aggiuntiva della Squadra ospitata;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, all'interno del recinto di gioco otto bicchieri di plastica contenenti birra senza colpire alcuno.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 1000

**RIMINI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere al 30° ed al 33° minuto circa della gara, nel Settore loro riservato, due petardi senza provocare conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

### **DIRIGENTI ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO 28 NOVEMBRE 2022 E EURO 500 DI AMMENDA**

ZOCCHI MORENO

(PONTEDERA)

per avere, al 50° minuto del secondo tempo, tenuto condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava nei suoi confronti pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (supplemento referto arbitrale, panchina aggiuntiva).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO 19 DICEMBRE 2022**

LUCE GIOVANNI

(SANGIULIANO)

per avere, al termine della gara, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'Arbitro mostrandogli un'immagine dal proprio telefonino, urlando ripetutamente al suo indirizzo parole irrispettose ed ingiuriose e proseguendo a pronunciare parole irrispettose nei confronti del predetto anche mentre si trovava all'interno dello spogliatoio della sua Squadra.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la funzione apicale ricoperta dal LUCE (r. arbitrale, r. proc. fed.).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CICERI ANDREA

(SANGIULIANO)

per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.IV Ufficiale).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

CANEO BRUNO RAIMONDO

(PADOVA)

MARAIA IVAN

(LUCCHESE)

SESTO MARCO

(SANGIULIANO)

PESOLI EMANUELE

(VITERBESE)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

SERENI MARCELLO

(RIMINI)

per avere, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone aereo a distanza di gioco, allargava volontariamente il braccio colpendo con forza il viso dell'avversario procurandogli forte dolore e fuoriuscita di sangue dal naso.

Misura della sanzione in applicazione dell'art 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ZANON SIMONE

(SANGIULIANO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione, pronunciando al suo indirizzo una frase gravemente offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

MARTIGNAGO RICCARDO

(ALESSANDRIA)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, colpiva l'avversario con un calcio sferrato con forza all'altezza dello stinco, dopo che l'avversario si era spossessato del pallone.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S.va, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non risultano conseguenze pregiudizievoli a carico dell'avversario.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GOLEMIC VLADIMIR

(CROTONE)

per avere, al 25° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, reiterava le proteste con gesti offensivi nei suoi confronti.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. b), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

SANDON THOMAS

(L.R. VICENZA)

per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva toccando volontariamente il pallone con le mani e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

D'ALENA ANTONIO

(LUCCHESI)

PANELLI TOMMASO

(RIMINI)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

COSTANZO DAVIDE

(ALESSANDRIA)

MATERA ANTONIO

(AVELLINO)

TITO FABIO

(AVELLINO)

DI PASQUALE DAVIDE

(FOGGIA)

PONTISSO SIMONE

(CATANZARO)

BONFANTI GIOVANNI

(PONTEDERA)

GIANCOTTI ANTONIO

(CROTONE)

SEMERARO FRANCESCO

(GUBBIO)

RIZZO PINNA ANDREA

(LUCCHESI)

MARANO FRANCESCO

(RENATE)

MARCHI PAOLO

(SAN IULIANO)

DESSENA DANIELE  
BISOGNO LUCA

(VIRTUS ENTELLA)  
(VITERBESE)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

PODDA LORENZO	(ALESSANDRIA)
AURILETTO SIMONE	(AVELLINO)
FRANCO DANIELE	(AVELLINO)
KANOUTE MAMADOU YAYE	(AVELLINO)
SCOGNAMIGLIO GENNARO	(AVELLINO)
CHIERICO LUCA	(FOGGIA)
DOMINGO DALMASSO JOAQUIN JAIME	(FOGGIA)
ODJER MOSES	(FOGGIA)
RIZZO ALBERTO	(FOGGIA)
GASBARRO ANDREA	(PADOVA)
ZANCHI ANDREA	(PADOVA)
MULE' ERASMO	(CATANZARO)
SALA ANDREA	(CATANZARO)
GUIDI MATTEO	(PONTEDERA)
SOMMA MARCO	(PONTEDERA)
AWUA THEOPHILUS	(CROTONE)
GOLEMIC VLADIMIR	(CROTONE)
REDOLFI ALEX	(GUBBIO)
ROSAIA GIACOMO	(GUBBIO)
TOSCANO MARCO	(GUBBIO)
CUDRIG NICOLO	(JUVENTUS NEXT GEN)
RICCIO ALESSANDRO PIO	(JUVENTUS NEXT GEN)
BRUZZANITI GIOVANNI	(LUCCHESI)
CUCCHIETTI TOMMASO	(LUCCHESI)
RAVASIO MARIO	(LUCCHESI)
ALLIEVI NICHOLAS	(RIMINI)
LAVERONE LORENZO	(RIMINI)
PASA SIMONE	(RIMINI)
REGINI VASCO	(RIMINI)
TONELLI SIMONE	(RIMINI)
VANO MICHELE	(RIMINI)
COGLIATI PIETRO MARIA	(SANGIULIANO)
PEDONE ALEX	(SANGIULIANO)
BELlich MARCO	(L.R. VICENZA)
CAVION MICHELE	(L.R. VICENZA)
FAVERO ALESSANDRO	(L.R. VICENZA)
PASINI NICOLA	(L.R. VICENZA)
SANDON THOMAS	(L.R. VICENZA)
CORBARI ANDREA	(VIRTUS ENTELLA)
D'UFFIZI SIMONE	(VITERBESE)
SPOLVERINI CHRISTIAN	(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze il 18 Novembre 2022**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli